

Gli alimenti preimballati per la vendita diretta nello stabilimento di produzione non rientrano nella definizione di "preimballati" di cui al Reg. 1169/2011/CE. Sono soggetti all'etichettatura prevista dall'art. 44 per i prodotti non preimballati o preimballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, con il solo obbligo di indicare gli allergeni presenti. Per le altre indicazioni viene fatto riferimento all'eventuale normativa nazionale, rappresentata in Italia dall'art. 16 del D. lgs. n. 109/1992 che prevede l'etichettatura, anche mediante cartelli apposti nel comparto di vendita, con indicazione di denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti (oltre alle modalità di conservazione se necessario per i prodotti rapidamente deperibili necessario e alla data di scadenza solo per le paste fresche). Per utilizzare tale modalità informativa negli esercizi di vendita aventi la stessa ragione sociale del laboratorio ma non annessi ad esso è necessario trasportare gli alimenti sfusi e poi provvedere al loro incarto nel punto vendita; qualora fossero confezionati nel laboratorio prima del trasporto è necessario apporre le etichette sui pacchetti.